

Negri-Clementi
Studio Legale Associato

Via Bigli, 2
20121 Milano
Tel. +39.02.303049
Fax +39.02.76281352
info@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it



Igor Mitoraj, Tindaro Nero II, 2008 - Photo by Giovanni Ricci Novara

Le relazioni tra artisti, gallerie e collezionisti

Di fatto, il rapporto tra un artista e la galleria che lo rappresenta è una relazione commerciale esclusiva fortemente caratterizzata da una componente “personale”; invece, il rapporto tra artista e collezionista è il più delle volte “spersonalizzato” nel senso che sono pochi i collezionisti che hanno rapporti diretti con gli artisti; mentre il rapporto tra collezionista e galleria è una relazione commerciale principalmente di carattere “fiduciario”. Sul piano giuridico, le relazioni tra artisti, gallerie e collezionisti hanno ovviamente una natura contrattuale. Tuttavia la prassi corrente di settore in Italia non utilizza il contratto scritto in quanto, come detto, trattandosi di rapporti che nascono da una reciproca fiducia, le parti preferiscono evitare formalismi. Spesso, quindi, i contratti sono conclusi oralmente, ma non per questo sono inefficaci o ineseguibili. All'estero, la situazione è differente, specialmente nei paesi di common law (primi tra tutti gli Stati Uniti d'America), dove l'esperienza di molte gallerie, artisti e collezionisti ha condotto all'adozione di contratti scritti che tutelano le parti da possibili contenziosi anche con riguardo ai terzi (i creditori dell'una o dell'altra parte o di entrambe). Nel campo dell'arte contemporanea, per artisti viventi o non più in vita, ma i cui diritti d'autore non sono scaduti per lo spirare del termine di protezione (70 anni dopo la morte dell'artista), essendo contratti per lo più in forma orale, potrebbe essere difficile dimostrare che la vendita dell'opera d'arte ha comportato anche la cessione o la licenza, ad esempio, dei diritti di riproduzione in relazione all'opera oggetto dell'alienazione che, si badi bene, in base alla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.) deve essere provata per iscritto. I contratti, come è noto, sono fonti di diritti e obbligazioni per le parti e, tramite il contratto, le parti si vincolano reciprocamente: in questo senso, il contratto scritto è uno strumento giuridico utile perché fa chiarezza nei rapporti; evita, in sostanza, inutili fraintendimenti e previene le liti. Come detto, sono pochi gli artisti che firmano contratti con le gallerie. In Italia, è infatti inusuale che gli artisti chiedano alla galleria di

esaminare il contratto prima di consegnare le proprie opere alla galleria perché questa le metta in vendita; allo stesso modo, non accade quasi mai che il collezionista sottoscriva con la galleria il contratto per la vendita di opere d'arte, né il collezionista, di norma, conclude contratti scritti con l'artista, anche quando ha rapporti diretti con quest'ultimo. Queste prassi hanno comportato, in Italia, una scarsa trasparenza delle transazioni e poca chiarezza sui diritti trasferiti. Così capita spesso che chi acquista un'opera d'arte contemporanea tratti l'opera stessa come un qualsiasi altro bene materiale: ad esempio, se un museo chiede al collezionista un'opera della sua collezione per esporla in una mostra, il collezionista non interpella quasi mai l'artista, né il suo gallerista nemmeno per informarlo della mostra: è un suo diritto? La forma scritta del contratto è quella che all'estero chiamano una "standard business practice" ovvero una prassi standard delle relazioni commerciali nel campo delle espressioni artistiche e creative in genere. Questa prassi, come premesso, non è frequente in Italia nel campo delle arti visive contemporanee (pittura, scultura, video, fotografia, etc.) che è caratterizzata da rapporti informali tra artisti, gallerie e collezionisti. Tuttavia, in altri campi creativi (come ad esempio la musica, il teatro, l'editoria, il cinema, etc.) gli autori (siano questi musicisti, scenografi, scrittori) hanno compreso l'utilità del contratto scritto per tutelare i propri diritti; allo stesso modo, le case discografiche, gli impresari, i produttori cinematografici e gli editori hanno compreso che il contratto scritto, più che indicare l'assenza di fiducia tra le parti, sviluppa un rapporto di reciproca responsabilizzazione e tutela. Per questo motivo, il contratto scritto è assolutamente consigliabile.

In particolare: il contratto tra gallerista e artista

Le relazioni commerciali tra galleria e artista sono di molteplici tipologie nel mercato dell'arte contemporanea. Ci sono gallerie (vanity galleries) che si limitano ad affittare temporaneamente gli spazi espositivi agli artisti: in questi casi, la galleria non rappresenta l'artista, non fa scelte di carattere curatoriale, né pubblica cataloghi delle opere d'arte esposte. Ci sono altre gallerie che si limitano ad acquistare e rivendere le opere d'arte per proprio conto (eccetto per alcune opere ricevute dagli artisti in "consignment"). Ci sono poi gallerie che organizzano mostre collettive (collective exhibitions) o individuali (solo exhibitions) "one-off" ovvero solo occasionalmente e per una sola volta; sono solitamente piccole gallerie che rappresentano l'artista solo per la durata della mostra e solo per le opere esposte nella mostra. Ci sono invece gallerie (le più note) che hanno relazioni di durata con gli artisti e che li rappresentano per lunghi periodi di tempo, instaurando un rapporto di maggiore stabilità.

Queste ultime gallerie si occupano della promozione dell'artista e delle opere, pubblicano cataloghi, organizzano mostre, prestano opere a musei e ad altre gallerie anche all'estero, intrattengono rapporti con la stampa, talvolta

pagano la produzione delle opere stesse o un compenso mensile all'artista computandolo come anticipo sulle future vendite delle opere d'arte così realizzate.

A seconda del rapporto che si instaura tra galleria e artista, in base alle tipologie sopra descritte, sorgono in capo alla galleria e all'artista determinati obblighi, diritti e responsabilità, come ad esempio, per la galleria che ha in consegna le opere, nascono determinati obblighi di custodia, mentre l'artista è responsabile dell'opera d'arte che consegna, ad esempio, con riguardo alla originalità dell'opera e alla titolarità dei diritti sull'opera e così via. Il contratto scritto permette di mettere nero su bianco chi ha diritto di fare che cosa, pur tenendo presente che, anche in assenza di contratto scritto, tali obblighi, diritti e responsabilità comunque sussistono.

Il contratto scritto tra artista e galleria è il primo atto successivo all'incontro tra artista e gallerista nel corso degli studio visiting. La galleria e l'artista si conoscono e tra le parti si instaura il rapporto di fiducia. Ma prima di uscire dallo studio dell'artista, galleria e artista dovranno discutere e negoziare in modo esplicito la loro relazione commerciale e, a seconda del tipo di relazione commerciale tra artista e galleria, potrà accadere che l'artista e il gallerista semplicemente si accordino con una stretta di mano oppure si siedano ad un tavolo a

scrivere il contratto. In quest'ultimo caso, occorrerà che il contratto sia scritto in una determinata forma e contenere determinate clausole piuttosto che altre in modo da riflettere l'intesa raggiunta circa la loro relazione commerciale.

Ad esempio, nel caso in cui l'artista intenda affittare e la galleria concedere in locazione temporanea uno spazio espositivo per organizzare una mostra, occorrerà considerare una serie di aspetti tra cui il costo della locazione temporanea degli spazi espositivi, la durata della locazione temporanea, le spese di elettricità, riscaldamento, telefono, etc., i giorni e tempi di apertura della galleria, chi ne curerà l'allestimento e il disallestimento a chiusura della mostra e chi sopporterà le relative spese, l'assicurazione delle opere d'arte e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, i servizi di hospitality e di reception presso la galleria, i servizi di mediazione, la proprietà delle opere (che dovrebbe rimanere in capo all'artista fino alla vendita al collezionista), l'esclusione del diritto di seguito ove le opere siano vendute direttamente dall'artista o in altri casi in cui il diritto di seguito non si applichi, la precisazione che la galleria non rappresenta l'artista ma si limita a concedere gli spazi.

In un altro caso, ad esempio, quando la galleria rappresenta l'artista con continuità, è preferibile sottoscrivere un contratto che abbia una certa "tenuta nel tempo" e fornisca maggiori garanzie ad entrambe le parti. Così, sarà importante definire lo scopo del contratto e l'esclusiva (anche con riguardo a determinate opere o territori, come nell'ipotesi in cui l'artista intenda affidare alla galleria solo una determinata produzione artistica e non tutte le opere anche di creazione futura e solo limitatamente alla vendita in Italia e non anche all'estero dove l'artista potrebbe essere rappresentato anche da un'altra galleria), la durata del contratto, la consegna delle opere e i costi di imballaggio, l'assicurazione e il trasporto dallo studio dell'artista alla galleria, l'incorniciamento delle opere, la realizzazione e promozione delle mostre (ad esempio, determinando anche la frequenza e i tipi di esposizione), la concessione da parte dell'artista dei diritti di riproduzione delle opere e per quali scopi, la produzione e la distribuzione di cataloghi, gli inviti, la creazione di

mailing list e il trattamento dei dati personali, la realizzazione di fotografie delle opere, i servizi di catering nel corso delle mostre, gli orari di apertura, le preview e le prevendite, l'inaugurazione delle mostre, etc..

Il contratto potrà prevedere inoltre il divieto di vendita diretta delle opere da parte dell'artista o presso lo studio dell'artista (che rientra negli obblighi di esclusiva a carico dell'artista), i prezzi delle opere d'arte e la percentuale di vendita riconosciuta alla galleria (in genere 50% del prezzo dell'opera d'arte), eventuali acconti, sconti e modalità di pagamento, la partecipazione minima a fiere d'arte nazionali e internazionali per la promozione e vendita delle opere dell'artista, i rapporti con la stampa, gli acquisti da parte della galleria per il rifornimento del proprio caveau a prezzi differenti da quelli praticati al pubblico, eventuali contributi della galleria ai fini della produzione di opere d'arte, eventuali rapporti di collaborazione a progetto tra la galleria e l'artista (ove necessari per la produzione, ad esempio, on site di determinate opere per conto di clienti della galleria), gli obblighi a carico della galleria di informazione sulle vendite (con rapporti periodici), la responsabilità per perdita o danni alle opere, le garanzie sulla titolarità dei diritti d'autore, i divieti di cessione del contratto (essendo per lo più contratti intuitu personae) e infine la legge applicabile al contratto (ove a maggior ragione si tratti di artisti stranieri) e il giudice competente a decidere in via esclusiva le controversie tra l'artista e la galleria che derivino o siano comunque connesse al contratto.

Come anticipato, il contratto scritto non piace e non è diffuso nella cultura delle relazioni commerciali tra galleria e artista o almeno così non lo è in Italia. Tuttavia, il riconoscimento del valore della responsabilità di ciascuno nella conduzione dei propri affari in conformità alla legge, il rispetto della regola della correttezza e onestà professionale, l'integrità giuridica e morale nei rapporti commerciali e in generale con il pubblico, sono tutti principi che possono giovare al mercato dell'arte contemporanea e che potrebbero trovare una naturale e facile comprensione anche all'interno di un contratto scritto tra galleria e artista.

“Yes, Rasta” ed il caso di Richard Prince va in appello

In un recente caso, la Corte d'Appello degli Stati Uniti (United States Court of Appeals for the Second Circuit) ha concesso all'artista newyorkese Richard Prince l'appello (ossia ha ammesso l'impugnazione) contro la sentenza di primo grado (emessa dalla United States District Court for the Southern District of New York) che ha ritenuto l'opera dell'artista intitolata “Canal Zone” (una serie di collage artistici e opere correlate) una riproduzione non autorizzata di immagini del fotografo francese Patrick Cariou, pubblicate nel 2000 in un libro dal titolo “Yes, Rasta”, che ritraggono alcuni rasta jamaicani. Prince avrebbe utilizzato più di 41 immagini di Cariou come base per la sua opera d'arte esposta nel 2008 presso la galleria Gagosian di Chelsea; la causa trae origine dal fatto che un'altra galleria, avendo in programma di esporre le fotografie di Cariou, avrebbe cancellato l'esposizione dopo aver appreso la notizia che Prince aveva, in precedenza, creato ed esposto “Canal Zone” realizzandola con le stesse fotografie di Cariou.

La difesa di Prince ha affermato che l'uso delle fotografie di Cariou in “Canal Zone” è consentito in base alle regole del fair use (utilizzazioni libere) che, nel sistema americano, introducono eccezioni alla protezione del copyright consentendo l'uso di materiali protetti per scopi non commerciali come, ad esempio, per fini di critica, informazione, discussione ed insegnamento. Ma il giudice di primo grado, contrariamente alla difesa di Prince, ha affermato che **le regole del fair use si applicano solo quando l'opera d'arte nuova sia “trasformativa” (in inglese, “transformative”) nel senso che, in qualche modo, realizzi una discussione intorno all'opera originaria** oppure sia relativa al suo contesto storico o ancora si riferisca, in modo critico, all'opera da cui deriva.

Al centro della verifica dell'applicazione del fair use, secondo il giudice americano, sarebbe fondamentale indagare l'intento reale dell'artista e il collegamento creato con l'opera originaria. Prince, sostenendo di non avere alcun interesse nel significato originario delle fotografie di Cariou, utilizzate per il proprio lavoro, ha condotto il

giudice a ritenere che il fair use non potesse essere applicato al caso in esame. Prince ha inoltre sostenuto che nella realizzazione di “Canal Zone”, l'artista intendeva riferirsi al lavoro di Willem de Kooning (un esponente del movimento espressionista astratto americano) e collegare la propria opera ad una “sceneggiatura post-apocalittica caratterizzata da una band reggae”. Il giudice ha ordinato che tutti gli esemplari invenduti di “Canal Zone” fossero distrutti; inoltre ha ordinato alla galleria Gagosian (anch'essa chiamata in causa nel procedimento di primo grado) di informare tutti gli acquirenti degli esemplari dell'opera di Prince che la loro vendita ed esposizione al pubblico avrebbe violato il diritto d'autore di Cariou. Un danno enorme all'arte e alla galleria Gagosian.

L'interpretazione del giudice è stata vista da molti esperti della materia come inusuale. Sempre secondo gli esperti, la sentenza avrebbe ripercussioni negative su tutte quelle **forme espressive che si basano sull'appropriazione (“Appropriation Art”) e che in sostanza realizzano “opere derivate”** o parodie di precedenti opere d'arte. Questa tecnica artistica, sebbene controversa, è comune a molte opere d'arte postmoderne. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di Cariou di respingere l'appello di Prince.

La Andy Warhol Foundation for Visual Arts, insieme a Google, Inc. e alla Association of Art Museum Directors, ha depositato una memoria amichevole e spontanea (amicus brief) a supporto della difesa di Prince sostenendo che la Corte di primo grado ha disapplicato le regole del fair use a danno di molte opere di artisti contemporanei.

Nonostante la Andy Warhol Foundation possieda molte opere d'arte protette dal diritto d'autore dal cui sfruttamento economico ottiene profittevoli guadagni, ha ritenuto importante sottolineare che la protezione del diritto d'autore debba necessariamente bilanciarsi con la necessità di proteggere il diritto degli artisti contemporanei di creare nuove forme d'arte (compresa l'Appropriation Art); un primario bisogno connaturato al mondo dell'arte contemporanea che il giudice di primo grado avrebbe, ad opinione di molti, di gran lunga disatteso.

Si scioglie la commissione per le autentiche di Basquiat

La notizia è del mese scorso: la commissione per il rilascio delle autentiche delle opere dell'artista neo-espressionista Jean-Michael Basquiat (1960 - 1988) ha annunciato la sua intenzione di sciogliersi il prossimo settembre 2012. Basquiat è deceduto a soli 27 anni pochi mesi dopo la morte del suo amico artista Andy Warhol (1928 - 1987). E' noto che i due artisti americani avevano, per molti anni, collaborato insieme alla realizzazione di numerose opere d'arte.

Entrambi hanno lasciato un'ingente eredità e le loro opere sono raccolte nelle più importanti collezioni d'arte contemporanea al mondo. Il patrimonio artistico di Basquiat è attualmente gestito dal padre dell'artista che è il solo titolare dei diritti in relazione alle opere del figlio. Sul sito web di Basquiat Estate (<http://www.basquiat.com/>) sono fornite informazioni circa i servizi di autenticazione delle opere d'arte di Jean-Michel Basquiat ed è precisato che l'Estate non rilascia perizie né è accessibile al pubblico.

La commissione che ha operato per 18 anni e ha rilasciato autentiche per più di 2000 opere da settembre 2012 cesserà di fornire tali servizi. La notizia è apparsa pochi mesi dopo che la Andy Warhol Foundation ha annunciato a sua volta di cessare i servizi di autentica delle opere di Warhol.

Esattamente un anno prima, nel dicembre 2011, The Art Newspaper ha pubblicato un report sulle azioni legali instaurate in relazione a perizie indipendenti e questioni legate alle autentiche (www.theartnewspaper.com), comprese quelle relative alle opere di Basquiat: il collezionista di un'opera dell'artista acquistata in un'asta di Sotheby's nel 2009 (Fuego Flores, 1983) per più di \$1.300.000 ha promosso un'azione legale, chiedendo un risarcimento di danni per oltre \$5 milioni, contro la commissione autentiche di Basquiat per il fatto che la stessa si era rifiutata di concedere l'autentica non ritenendola un'opera attribuibile all'artista. Successivamente la causa è stata abbandonata, ma l'opera di Basquiat è stata ritenuta autentica. Inquietanti gli interrogativi.

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere la nostra newsletter, fate clic [qui](#).

© Negri-Clementi Studio Legale Associato, 2012. Tutti i diritti riservati.

News dal mondo dell'arte

UNA COLLEZIONE UNICA E PREZIOSA


Scrigni, guardaroba, mobili per custodire, tutti unici ed irripetibili proprio come diamanti, ognuno con i suoi riflessi e la sua lucentezza fatta di ori e pitture policrome realizzate a mano che a tratti lasciano zone scoperte, parti grezze che rivelano la materia dura e sorda quasi come la pietra. I diamanti sono una collezione di oggetti romantici che non sono stati disegnati pensando al Bauhaus o a quel design che tende a semplificare, ma piuttosto al Caravaggio o a Biagio Rossetti (che progettò ed eresse il famoso Palazzo dei Diamanti la cui caratteristica principale è il bugnato esterno di marmo bianco), che con la loro cultura italiana fatta di ombre e misteri ci conducono ad una bellezza e ad una sorta di profondità formale e sentimentale. La luce, il chiaroscuro, le ombre, il dramma, l'architettura, sono i protagonisti di questa storia nella quale i mobili non sono solo oggetti d'uso quotidiano ma diventano presenze importanti, emotive e scultoree in grado di porre le condizioni per l'idea di un nuovo paesaggio domestico.



1. Alberto Biagetti, Diamante N°7, Courtesy of Antonio Colombo Arte Contemporanea

QUANDO L'ARTE DIVENTA DESIGN

20 CARPETS è l'iniziativa di Memphis per il suo 30° anniversario. Nathalie Du Pasquier e Chung Eun Mo disegnano una straordinaria collezione di tappeti d'artista in esclusiva per Post Design.



2. 20 Carpets 2011 - Opening Night at POSTDESIGN, 9 novembre 2011, Courtesy of Atelier Biagetti

TESTA CODA SENZA SBANDATE

Affollata, come merita, si è da poco conclusa a Bologna l'edizione 2012 di ArteFiera, una tra le più visitate esposizioni d'arte italiane. Circolando per gli spazi della Fiera ci è parso che vi fosse una nuova selettività di interessi. In testa abbiamo visto trattare opere di artisti affermati e di grande valore: nonostante il periodo di crisi economica il collezionista nobile ricerca ancora l'opera museale, il capolavoro di pregio, non solo di artisti italiani. In coda abbiamo notato un buon interesse rivolto anche alle opere di giovani emergenti di cui, per esempio, sono stati ammirati i "bla bla bla" di Fabrizio Dusi.



3. Fabrizio Dusi, Bla Bla Bla, 2012, ArteFiera 2012, Bologna, Courtesy of Galleria Flora Bigai

UN'OPERA A SOSTEGNO DELL'ARTE

Stiamo realizzando un'opera editoriale collettiva che affronta in modo pratico e concreto il "diritto dell'arte". Il diritto dell'arte si propone come scopo quello di proteggere, regolare e facilitare non solo la creazione, ma anche il godimento e la circolazione delle opere. Gli interessi e le posizioni giuridiche coinvolte sono complesse e differenziate e talvolta in conflitto tra loro; per questo motivo chi si occupa specificamente di diritto dell'arte deve avere una competenza multidisciplinare che va dalla normativa speciale sulla proprietà intellettuale, al diritto civile e dei contratti, dal diritto penale al diritto tributario fino al diritto commerciale (internazionale). L'opera si propone di trattare unitariamente le normative riguardanti l'arte con metodologie tecnico/giuridiche, ma con linguaggi di comune comprensione affinché l'opera stessa abbia una fruibilità massima e concreta. I coautori hanno operato con assoluta e piena libertà e autonomia di pensiero ma con l'impegno di rispettare un indirizzo formale di semplificazione, perché quest'opera non è e non vuole essere una scoperta dell'America ma solo una guida per vivere "giustamente" nei luoghi dell'estetica. Per maggiori informazioni e contributi, vi invitiamo a contattare il nostro Studio.